



Regione Lombardia

DECRETO N° 3009

Del 4/4/2011

Identificativo Atto n. 292

DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto

LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL' INFLUENZA AVIARIA IN LOMBARDIA. REVOCA DEL D.D.S. 1491/07, DEL D.D.S. 16133/07 E DEL D.D.U.O. 1879/08



L'atto si compone di 59 pagine
di cui 55 pagine di allegati.
parte integrante





IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti regionali:

- Circolare n°6 del 10 febbraio 2006 "*Linee guida di Sanità Pubblica e Veterinaria per la gestione di focolai di influenza aviaria*";
- D.D.S. n. 10632 del 27 settembre 2006 "*Influenza aviaria – Individuazione delle zone ad alta densità produttiva in Regione Lombardia*"
- D.D.S. n. 1491 del 19 settembre 2007 "*Linee guida per la prevenzione ed il controllo dell' influenza aviaria in Lombardia. Revoca del D.D.S. 2565/06 e del D.D.S. 5646/06*"
- D.D.S. n. 16133 del 19 dicembre 2007 "*Influenza aviaria LPAI: fiere, mostre, mercati avicoli: disposizioni straordinarie; revoca del D.D.S. 9958/07*"
- D.D.U.O. n.9932 del 16 settembre 2008 "*Disposizioni sanitarie in merito alla deroga al divieto di utilizzo dei volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nella attività venatoria*"
- D.D.U.O. n. 1879 del 28 novembre 2008 "*Influenza aviaria – accasamento a sessi misti – modifica ed integrazione del d.d.s. 1491/07 "linee guida per la prevenzione ed il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia – revoca del d.d.s. 2565/06 e del d.d.s. 5646/06*"

VISTA l'O.M. 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure di Polizia Veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile;

VISTA l'O.M. 22 ottobre 2005 "*Misure ulteriori di Polizia Veterinaria contro l'influenza aviaria*";





Regione Lombardia

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.9, recante *"Attuazione della Direttiva 2005/94/CE del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE"*

VISTO il D.M. 25 giugno 2010, recante *"Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale"*

VISTA l'OM 3 dicembre 2010 *"Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche, concernenti : - Misure di Polizia Veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile -"* e la relativa nota DGSA 5305 del 23/03/2011: *"chiarimenti sugli aspetti operativi"*;

VISTO il Piano nazionale di sorveglianza dell'influenza aviaria;

VISTA la Direttiva 2005/94/CE del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE;

VISTA la Decisione 2006/437/CE *"che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio"*;

CONSIDERATO che le recenti disposizioni ministeriali hanno di fatto stabilito nuove norme in materia di biosicurezza e stabilito specifici requisiti strutturali e gestionali per gli allevamenti appartenenti alla filiera a avicola rurale;

VALUTATO inoltre che, a livello nazionale, è stata disciplinata la partecipazione a fiere, mostre e mercati avicoli, nonché la commercializzazione in ambito extra regionale dei volatili appartenenti alla filiera rurale





Regione Lombardia

RITENUTO opportuno adeguare la norma regionale a tali recenti disposizioni nazionali;

RITENUTO di emanare le Linee Guida, allegate al presente atto, di cui costituiscono parte integrante, al fine di rendere uniforme in Lombardia l'applicazione delle norme in materia di prevenzione e controllo dell'influenza aviaria;

CONSIDERATO opportuno, in quanto riportanti disposizioni non in linea con quelle attualmente in vigore, revocare alcuni dei richiamati provvedimenti regionali e in particolare:

- D.D.S. n. 1491 del 19 settembre 2007 "*Linee guida per la prevenzione ed il controllo dell' influenza aviaria in Lombardia. Revoca del D.D.S. 2565/06 e del D.D.S. 5646/06*"
- D.D.S. n. 16133 del 19 dicembre 2007 "*Influenza aviaria LPAI: fiere, mostre, mercati avicoli: disposizioni straordinarie; revoca del D.D.S. 9958/07*"
- D.D.U.O. n. 1879 del 28 novembre 2008 "*Influenza aviaria – accasamento a sessi misti – modifica ed integrazione del d.d.s. 1491/07 "linee guida per la prevenzione ed il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia – revoca del d.d.s. 2565/06 e del d.d.s. 5646/06"*"

RITENUTO di pubblicare il presente decreto sul B.U.R.L. e sul sito WEB della D.G.Sanità

VISTA la Legge regionale 7 luglio 2008, n.20 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;





DECRETA

1. di emanare le Linee Guida, allegate al presente atto, di cui costituiscono parte integrante, al fine di rendere uniforme in Lombardia l'applicazione delle norme in materi di prevenzione e controllo dell'influenza aviaria;
2. di revocare i seguenti provvedimenti regionali
 - D.D.S. n. 1491 del 19 settembre 2007 "*Linee guida per la prevenzione ed il controllo dell' influenza aviaria in Lombardia. Revoca del D.D.S. 2565/06 e del D.D.S. 5646/06*"
 - D.D.S. n. 16133 del 19 dicembre 2007 "*Influenza aviaria LPAI: fiere, mostre, mercati avicoli: disposizioni straordinarie; revoca del D.D.S. 9958/07*"
 - D.D.U.O. n. 1879 del 28 novembre 2008 "*Influenza aviaria – accasamento a sessi misti – modifica ed integrazione del d.d.s. 1491/07 "linee guida per la prevenzione ed il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia – revoca del d.d.s. 2565/06 e del d.d.s. 5646/06*"
3. di pubblicare il presente decreto sul B.U.R.L. e sul sito WEB della D.G.Sanità

Il Dirigente
della Unità Organizzativa Veterinaria
(Piero Frazzi)



**LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO
DELLA INFLUENZA AVIARIA
IN LOMBARDIA**



INDICE

Sezione	Titolo	Pagina	Allegati collegati
SEZIONE A	Premessa	3	
SEZIONE B	Definizioni	3	I; I a
SEZIONE C	Norme e requisiti generali	5	
	1. Anagrafe degli allevamenti avicoli	5	
	2. Nuovi allevamenti avicoli	5	
	3. Biosicurezza negli allevamenti avicoli	6	IV; IV a; V;
SEZIONE D	Norme e requisiti particolari	11	
	1. Accasamento/svuotamento degli allevamenti intensivi di tacchini da carne	11	I b; III; V; VI; VII;
	1.a Accasamento di tacchini a sessi misti all'interno dello stesso allevamento		
	2. Accredimento degli allevamenti di svezzamento che commercializzano in ambito extra-regionale	12	
	3. Svolgimento di fiere, mostre e mercati avicoli	13	IV; IV a; V
	4. Richiami vivi	15	VII; III
SEZIONE E	Piano di sorveglianza e controllo dell'Influenza Aviaria negli allevamenti avicoli	15	
	1. Obiettivi	15	
	2. Controlli ufficiali in materia di biosicurezza	15	III
	3. Piano di monitoraggio	16,	
	3.a Flussi informativi	16	I; I a; II;
	3.b Sorveglianza attiva	17	
	3.c Sorveglianza passiva	20	
SEZIONE F	Piano di sorveglianza nell'avifauna selvatica	21	VIII; IX; X; XI; XI a
	1. Sorveglianza attiva	21	
	2. Sorveglianza passiva	21	
SEZIONE G	Influenza aviaria: misure di contenimento da adottare	22	IX; X; XI; XI a;
SEZIONE H	Misure di precauzione per il personale esposto a contatto diretto con i volatili	23	
SEZIONE I	Sanzioni	23	



SEZIONE A

Premessa

Alla luce anche delle recenti normative comunitarie e nazionali in materia di controllo dell'influenza aviaria, risulta indispensabile predisporre e attuare un sistema di sorveglianza che consenta l'individuazione precoce della circolazione virale nel pollame domestico, l'immediata adozione di adeguate misure di controllo al fine di ridurre i rischi per la salute, i costi, le perdite e le conseguenze negative per la società nel suo complesso.

Il sistema di sorveglianza deve essere predisposto in modo da evidenziare precocemente l'eventuale circolazione dei virus influenzali nei serbatoi sia selvatici che domestici, con particolare riferimento ai sottotipi H5 e H7, e stimare la prevalenza dell'infezione nelle differenti specie di pollame di allevamenti domestici. La sorveglianza interesserà anche i selvatici, in particolare i volatili acquatici legati alle zone umide che rappresentano in natura il principale serbatoio dei virus influenzali e la principale fonte di introduzione nell'allevamento domestico.

Gli obiettivi generali del programma di sorveglianza sono:

- 1. identificare le aree particolarmente a rischio di introduzione del virus in base all'analisi territoriale e alla tipologia di allevamenti industriali presenti;*
- 2. valutare il rischio di introduzione del virus influenzale in aree densamente popolate di avicoli;*
- 3. individuare l'eventuale presenza di virus dell'influenza aviaria negli allevamenti intensivi e nelle popolazioni di uccelli selvatici;*
- 4. attivare un sistema di allerta rapido per la diagnosi precoce di trasmissione di virus dalle popolazioni selvatiche ai volatili domestici.*

SEZIONE B

Definizioni

- pollame:** gli animali di cui all'art. 2 punto 2 lettera a) del DPR 587/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- allevamento di tipo intensivo:** lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento di pollame, costituito anche da più unità produttive (capannoni) ed in cui, in fase produttiva, sono presenti più di 250 volatili. L'insediamento produttivo identifica l'unità epidemiologica, caratterizzata da un unico riferimento territoriale e può essere costituita da uno o più fabbricati confinanti.
- allevamento di tipo rurale:** allevamento familiare di capacità inferiore a 250 volatili, che non effettua commercio di volatili; in caso contrario, anche se presenti meno di 250 volatili, l'allevamento viene considerato insediamento produttivo;
- allevamento di svezzamento:** l'azienda il cui pollame è allevato per una parte del ciclo produttivo, per poi essere destinato agli allevamenti rurali di cui alla lettera c);



- e) **unità epidemiologica**: insieme di animali, caratterizzati dal fatto di essere detenuti nello stesso insediamento produttivo per i quali è possibile dimostrare la completa separazione fisica e gestionale. La separazione deve prevedere anche la corretta tracciabilità delle uova e degli animali;
 - f) **unità produttiva**: la minima unità strutturale in cui è articolato l'allevamento avicolo; per gli allevamenti di tipo intensivo è rappresentata da ogni singolo capannone, mentre per gli allevamenti di svezzamento è costituita da ogni singolo ambiente nel quale il capannone è suddiviso;
 - g) **detentore**: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione degli animali, anche temporaneamente (es: durante il trasporto o in un mercato);
 - h) **proprietario**: qualsiasi persona, fisica o giuridica, titolare della proprietà degli animali;
 - i) **commerciante**: il soggetto che detiene il pollame per un tempo non superiore alle 72 ore per poi destinarlo ad allevamenti rurali o a altri commercianti e che non necessita di particolari strutture per soddisfare le loro esigenze fisiologiche;
 - j) **Commercio all'ingrosso**: attività commerciale che implica la vendita di animali non al consumatore finale (rurale) ma ad altri allevamenti/commercianti/svezzatori
 - k) **Commercio al dettaglio**: attività commerciale che implica la vendita degli animali direttamente al consumatore finale (rurale)
 - l) **filiera avicola rurale**: l'insieme degli allevamenti rurali, degli svezzatori e dei commercianti;
 - m) **allevamenti accreditati per il commercio in ambito extraregionale**: allevamenti di svezzamento che effettuano un commercio all'ingrosso degli animali anche in ambito extraregionale e che rispettano i requisiti strutturali e gestionali di cui al presente provvedimento e che sono accreditati dall'ASL territorialmente competente;
 - n) **allevamenti autorizzati a partecipare a fiere/mostre/mercati avicoli**: allevamenti di svezzamento autorizzati dall'ASL, in base al presente provvedimento, a commercializzare gli animali anche attraverso tali eventi;
 - o) **vuoto sanitario**: periodo, non inferiore a tre giorni, intercorrente tra la fine delle operazioni di pulizia e disinfezione e l'introduzione di nuovi animali;
 - p) **vuoto biologico**: periodo, non inferiore a 7 giorni, intercorrente tra lo svuotamento dell'allevamento o dell'unità produttiva ed il suo ripopolamento.
 - q) **Veterinario incaricato**: Veterinario incaricato dall'A.S.L. ad espletare specifiche funzioni.
 - r) **Ex zona di vaccinazione**: comuni i cui territori sono elencati nell' **Allegato I**
 - s) **Ex zona di monitoraggio intensivo**: comuni i cui territori sono elencati nell' **Allegato I**
- a
- t) **Focolaio** : un'azienda nella quale l'influenza aviaria sia stata confermata da parte del Centro di Referenza Nazionale;

SEZIONE C

Norme e requisiti generali

1 . Anagrafe degli allevamenti avicoli

Tutti gli allevamenti avicoli di tipo intensivo, gli allevamenti di svezzamento ed i commercianti, devono essere registrati nell'anagrafe informatizzata (BDR/BDN) e georeferenziati .

Anche gli allevamenti rurali, che per motivi epidemiologici sono sottoposti a periodici piani di controllo e monitoraggio, devono essere registrati nell'anagrafe informatizzata regionale e georeferenziati

Ciascun allevamento viene identificato col codice aziendale previsto dal DPR 317/96 e dal D.L.vo 29/7/03 n.267.

L'attribuzione del codice viene effettuata dalle ASL, tramite il sito <http://veterinaria.lispa.it>
L'anagrafe degli allevamenti avicoli deve essere costantemente aggiornata, in particolare, oltre alle informazioni minime previste dal Sistema, devono essere registrate le seguenti informazioni:

- data di accasamento, numero (e per i tacchini anche il sesso) dei capi accasati. Tali informazioni non sono obbligatorie, salvo diversa comunicazione, per gli allevamenti della filiera avicola rurale
- attività di vendita pulcini di 1 gg (solo svezzatori/commercianti)
- accreditamento per commercio extraregionale (solo svezzatori/commercianti)
- autorizzazione per fiere/mostre/mercati (solo svezzatori/commercianti)
- consistenza allevamento, almeno 1 volta all'anno e qualora la situazione sanitaria lo richieda (es.emergenze)

2 . Nuovi allevamenti avicoli

Considerato che l'elevata densità zootecnica di una determinata area, anche in relazione alla specie allevata e tipologia di allevamento ed indirizzo produttivo, costituisce un fattore di rischio di insorgenza e diffusione di focolai di influenza aviaria (IA), in caso di:

- nuovi allevamenti (ovvero nuovi insediamenti produttivi, cambio della specie allevata e/o tipologia di allevamento),
- aumento della consistenza dei capi allevati,
- ristrutturazioni,
- cambi di proprietà,

è necessario ottenere il parere favorevole da parte del Servizio Veterinario competente per territorio, sulla scorta della verifica della corretta applicazione di tutte le **norme di biosicurezza** relative ai requisiti strutturali, funzionali e manageriali.

In particolare, nel caso di attivazione di nuovi allevamenti (ovvero nuovi insediamenti produttivi, cambio della specie allevata e/o tipologia di allevamento) e di interventi finalizzati all'aumento della consistenza dei capi allevati, **al fine di contenere la presenza sul territorio regionale di aree produttive ad alta densità**, il Servizio Veterinario rilascerà parere favorevole di competenza, previa verifica del rispetto dei seguenti **ulteriori parametri**:

- nell'unità epidemiologica degli allevamenti di nuova attivazione non devono essere presenti suini;
- distanza tra allevamenti di tacchini → superiore o uguale a 3 Km;



- distanza tra allevamenti a lunga vita (ovaiole/riproduttori, sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico → superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti di tacchini e allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico → superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti di tacchini o allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico, da altri allevamenti avicoli → superiore o uguale a 1,5 Km;
- distanza tra allevamenti avicoli diversi da allevamenti di tacchini o allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico → superiore o uguale a 1 Km.

La Regione, U.O. Veterinaria, su richiesta motivata dell'ASL territorialmente competente, può valutare l'opportunità di derogare all'obbligo del rispetto dei parametri sopra elencati. La Regione rilascia quindi parere all'ASL in merito a tale deroga, previa una valutazione che tenga conto, in particolare di:

- situazione epidemiologica,
- contesto zootecnico locale, anche in relazione alle specie avicole allevate nonché delle modalità di allevamento e indirizzo produttivo,
- livello di biosicurezza dell'allevamento, fatti salvi ovviamente i requisiti previsti dalla norma.

3. Biosicurezza negli allevamenti avicoli

Gli allevatori e gli operatori del settore avicolo devono garantire la costante e corretta messa in atto delle seguenti misure di biosicurezza.

➤ Requisiti strutturali degli allevamenti

□ I locali di allevamento (capannoni) debbono avere:

- a) pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, ad eccezione dei parchetti esterni;
- b) pareti e soffitti pulibili;
- c) attrezzature facilmente pulibili e disinfettabili;
- d) efficaci reti antipassero su tutte le aperture, esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni.
- e) gli accessi si devono poter chiudere

Tutti gli allevamenti debbono inoltre essere dotati di:

- a) idonee barriere per evitare l'ingresso non controllato di automezzi (cancelli o sbarre mobili);
- b) area per la disinfezione degli automezzi; tale area deve essere:
 - antistante l'area di allevamento;



- con fondo impermeabile (es. calcestruzzo/asfalto)
 - attrezzata per la disinfezione degli automezzi con apparecchiature fisse a pressione; per gli allevamenti già esistenti tali apparecchiature possono anche essere mobili a condizione che siano sempre prontamente ed efficacemente utilizzabili; in caso di ampliamenti, ristrutturazioni, tali apparecchiature devono essere fisse
 - c) area di parcheggio dedicata e separata dall'area di allevamento
 - d) agli ingressi dei capannoni devono essere presenti piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone;
 - e) per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento dovrà essere previsto il caricamento del mangime dall'esterno della recinzione;
 - f) una superficie larga un metro lungo tutto il perimetro esterno del capannone dovrà essere mantenuta pulita;
 - g) le aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) devono essere protette;
 - h) all'entrata di ogni azienda deve essere allestita una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detersivi. Deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche, nonché di cartelli di divieto di accesso agli estranei;
 - i) le attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.) si considerano di norma in dotazione di ogni singolo allevamento o, se utilizzate da più aziende, devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita;
 - j) deve esserci assenza di qualsiasi materiale depositato nelle zone attigue ai capannoni;
 - k) deve essere previsto uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti, adeguatamente protetto.
- Negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente di allevamento deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nei casi confinanti su uno o più lati con altre unità produttive.
- Negli allevamenti avicoli all'aperto, sia intensivi che rurali, con l'obiettivo di evitare, per quanto possibile, i contatti tra volatili domestici e avifauna selvatica, devono essere adottate le misure di biosicurezza ritenute più idonee ed in particolare:
- il pollame deve essere allevato in luoghi delimitati da un'adeguata recinzione
 - le aree di alimentazione e abbeverata, se ubicate all'aperto, devono essere protette da un'idonea copertura
 - il pollame non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie.
- I tempi per un'eventuale esecuzione dei lavori di adeguamento ai requisiti del presente decreto, saranno stabiliti, a seguito di sopralluogo, dal Servizio Veterinario competente per territorio.

➤ Norme di conduzione

- È fatto obbligo al detentore dell'allevamento di :



- a) nel caso di allevamento di tipo intensivo, notificare al competente Servizio Veterinario l'avvenuto accasamento di volatili, mediante consegna del mod. 4 integrato, entro 7 giorni dall'accasamento stesso;
 - b) conservare i Mod.4, di ingresso e uscita animali, per 12 mesi;
 - c) vietare l'ingresso di persone estranee. In deroga al presente punto, negli allevamenti di svezzamento, il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso ad estranei, evitandone il contatto diretto con i volatili e comunque obbligandoli all'uso di calzari, camici o tute e cappelli dedicati;
 - d) dotare il personale estraneo di vestiario pulito per ogni accesso in allevamento;
 - e) consentire l'accesso all'area circostante i capannoni solo ad automezzi strettamente legati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione all'ingresso in azienda;
 - f) tenere apposita registrazione di tutti i movimenti di animali da e verso l'azienda (**Allegato IV**), del personale (indicandone le mansioni), delle attrezzature e degli automezzi (**Allegato IV a**). Tali registri devono essere vidimati dal Servizio Veterinario territorialmente competente;
 - g) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;
 - h) vietare al personale di detenere volatili propri
 - i) non detenere volatili diversi da quelli allevati.
- I soggetti che costituiscono la filiera rurale (svezzatori e commercianti), nonché i titolari degli incubatoi, devono garantire la rintracciabilità delle partite, e in particolare:
- redigere regolare Mod. 4 (ex D.P.R. 317/96) per i volatili movimentati, che, in assenza di provvedimenti restrittivi di polizia veterinaria, non necessita della dichiarazione del Veterinario;
 - conservare il Mod. 4 per almeno 12 mesi;
 - dotarsi di un registro di carico e scarico (**Allegato IV**) sul quale, per ciascuna partita movimentata, sia registrato:
 - a) numero di animali
 - b) specie
 - c) provenienza e destinazione
 - d) data della movimentazione
 - comunicare al competente Servizio Veterinario, con cadenza mensile, le movimentazioni in entrata ed in uscita dei volatili mediante supporto informatico o tramite consegna di copia dei Mod. 4. Tali informazioni devono essere conservate presso i Servizi Veterinari.
- Gli obblighi previsti al presente punto valgono anche nel caso di occasionale cessione di volatili nell'ambito di attività promozionali o espositive, comunque denominate;
- Per l'imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile.
- Gli automezzi destinati al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati dopo ogni scarico presso l'allevamento o impianto di macellazione ove questo è avvenuto o presso stazioni di disinfezione autorizzate. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A comprova dell'avvenuto lavaggio e disinfezione, il trasportatore deve compilare, in duplice copia, l'apposita dichiarazione di cui all'**Allegato V** e conservarne una copia per un anno
- Gli automezzi destinati al trasporto dei mangimi devono essere lavati e disinfettati almeno con cadenza settimanale. A comprova dell'avvenuto lavaggio e disinfezione, il



trasportatore deve compilare, in duplice copia, l'apposita dichiarazione di cui all'**Allegato V** e conservarne una copia per un anno

- Il detentore degli animali deve pretendere che, per tutti gli automezzi che entrano nel proprio allevamento per trasporto animali o mangimi, venga rilasciata dal trasportatore copia della dichiarazione di cui all'**Allegato V**; essa deve essere conservarla per un anno.
- Per il carico degli animali devono essere rispettate le seguenti norme sanitarie:
 - il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali, riducendo al minimo l'attraversamento di aree ad elevata densità di allevamento;
 - le squadre di carico, per l'invio alla macellazione degli animali, devono essere impiegate, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, esclusivamente nell'allevamento da cui vengono spediti gli animali;
 - le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con l'adozione di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio;
 - negli allevamenti di tipo intensivo, sono vietati i carichi multipli; una deroga può essere concessa se i carichi multipli non avvengano in più di due aziende e se l'ultimo carico è effettuato al fine di svuotare totalmente l'azienda;
 - le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e dopo l'impiego;
- Così come previsto dall'art.2 del D.P.R. 320/54, i proprietari o i detentori degli animali e i Veterinari aziendali, L.P., ognuno per quanto di competenza, devono segnalare prontamente al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio tutte le forme respiratorie e i casi di mortalità anomale. I responsabili di laboratori di analisi devono segnalare prontamente al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio le positività sierologiche o virologiche indicative della presenza del virus dell'influenza in allevamento.

➤ **Pulizie e disinfezioni**

- Alla fine di ogni ciclo di allevamento e prima dell'inizio di un nuovo ciclo, i locali e le attrezzature, compresi i silos per il mangime, debbono essere puliti e disinfettati. Negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei silos e dei capannoni è effettuata almeno una volta l'anno. A comprova dell'avvenuta pulizia e disinfezione dell'allevamento, il detentore dovrà effettuare un'autocertificazione indicando la data e il termine delle operazioni, nonché i prodotti utilizzati, compilando l'appendice di cui all'**ALL. IV**
- L'immissione di nuovi volatili deve essere effettuata rispettando un periodo di vuoto biologico. Dal giorno di svuotamento dell'allevamento a quello di immissione di nuovi volatili debbono trascorrere almeno:
 - a) 7 giorni: per i polli da carne;
 - b) 21 giorni: per i tacchini e le anatre destinati alla produzione di carnee per i riproduttori e le ovaiole in fase pollastra. In deroga, ad esclusione della ex zona di vaccinazione e monitoraggio intensivo, e limitatamente per gli allevamenti di tacchini da carne, la ASL territorialmente competente può autorizzare, un periodo di vuoto biologico di 14 giorni.



- Il vuoto biologico minimo da effettuare nelle unità produttive delle altre aziende di allevamento è il seguente:
 - a) 14 giorni per i galli golden e livornesi e le faraone destinati alla produzione di carne;
 - b) 21 giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole);
 - c) 14 giorni per la selvaggina da penna;
 - d) 8 giorni per le aziende di svezzamento.

Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, è comunque fatto obbligo di rispettare un **vuoto sanitario di almeno 3 gg** dell'intero allevamento o dell'unità epidemiologica, nel caso di animali da carne, e delle unità produttive, per le altre tipologie

➤ Animali morti

- Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelazione collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno dell'area di allevamento, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno.
- La capienza delle celle deve essere determinata in funzione della superficie di allevamento e delle specie animali allevate; dovrà essere garantito il ritiro degli animali morti a fine ciclo produttivo;
- In deroga a quanto previsto nel precedente punto è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento, nel caso di:
 - a) mortalità eccezionale; in questo caso il Veterinario Ufficiale, constatata che la causa non sia imputabile a malattie infettive denunciabili, rilascia il certificato per il ritiro delle carcasse;
 - b) allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq., allevamenti a ciclo lungo come i riproduttori e allevamenti a ciclo continuo, quali quelli di galline ovaiole, devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con una frequenza superiore al mese, così pure gli svezzatori avranno un ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese;
- La registrazione, sul registro di carico/scarico, di cui all'**Allegato IV**, del numero degli animali deceduti deve essere effettuata al momento del carico delle carcasse. In ogni caso, deve sempre essere aggiornata e allegata al registro la tabella della mortalità giornaliera;
- Gli animali morti devono essere trasportati ad un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del Reg. 1069/2009, tramite mezzi idonei; il trasportatore rilascia copia del documento di trasporto, da conservare per almeno due anni.

➤ Gestione delle lettiere

La lettiera e la pollina devono essere opportunamente stoccate presso l'allevamento, per la maturazione in concimaia, così come previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non fosse possibile, queste devono essere allontanate nel rispetto delle disposizioni specifiche (DM 7 aprile 2006 o Reg. CE n.1069/2009) a seconda della destinazione d'uso, con automezzi puliti e disinfettati.



La lettiera deve essere trasportata con automezzi a tenuta e coperti, in modo da prevenirne la dispersione.

SEZIONE D Norme e requisiti particolari

1. Accasamento/svuotamento degli allevamenti intensivi di tacchini da carne

In tutto il territorio Regionale è consentito esclusivamente:

- l'accasamento di tacchinotti di 1 giorno, provenienti direttamente dall'incubatoio;
- il carico per il macello (di animali dello stesso sesso) nell'arco massimo di 10 giorni.
- In deroga al quest'ultimo punto, il Servizio Veterinario può autorizzare l'invio al macello in più soluzioni dopo la verifica della scrupolosa applicazione delle norme di biosicurezza e una valutazione epidemiologica complessiva.

Inoltre:

- le aziende interessate devono presentare al competente Servizio Veterinario la richiesta di accasamento tramite il modello di cui all'Allegato VI.
- l'accasamento deve:
 - essere autorizzato (Allegato VII) dal competente Servizio Veterinario previa verifica dei requisiti di biosicurezza (All. III), dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali di allevamento e nel caso di accasamento a sessi misti in aree omogenee del rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 2.a;
 - avvenire, nelle varie unità produttive di ciascun allevamento, nel tempo massimo di **6 giorni (lavorativi)**

Nelle zone della ex area di vaccinazione:

- l'accasamento deve avvenire per aree omogenee, in modo tale da garantire in ciascuna di tali aree lo svuotamento degli allevamenti in modo sincrono all'epoca della macellazione
- **è consentito esclusivamente l'accasamento di tacchini a sessi separati (solo maschi o solo femmine).**

1.a Accasamento di tacchini a sessi misti all'interno dello stesso allevamento

Tale modalità di accasamento è consentita:

- **solo** negli allevamenti ubicati al di fuori della ex area di vaccinazione

inoltre

- negli allevamenti facenti parte di una delle aree omogenee di cui all'Allegato I b dove le filiere coinvolte concordano di attuare l'accasamento a sessi misti, le condizioni specifiche, alle quali è autorizzato tale tipo di accasamento sono che:

- l'accasamento degli animali deve avvenire in modo tale da garantire, in tutti gli allevamenti presenti in quella medesima area, l'invio alla macellazione degli animali dello stesso sesso in modo sincrono

oppure, solo per gli allevamenti che allevano solo femmine:



- l'accasamento può essere effettuato in modo che la macellazione degli animali sia sincrona con lo svuotamento dell'area

Ai fini autorizzativi, tale programma di accasamento deve essere comunicato preventivamente al competente Servizio Veterinario.

- in tutti gli allevamenti l'accasamento deve avvenire in un tempo max di 6 gg (lavorativi)
- la filiera/allevatore garantisce che gli automezzi utilizzati, negli allevamenti a sessi misti, per il carico delle femmine:
 - siano muniti del certificato di avvenuta pulizia e disinfezione (**Allegato V**), controfirmato dal Veterinario Ufficiale competente sul punto di disinfezione;
 - nel periodo in cui avviene il carico delle femmine di una determinata area omogenea non siano utilizzati al di fuori di tale area oppure, dopo il carico delle femmine in un allevamento, siano utilizzati, per un successivo carico, unicamente per lo svuotamento di un allevamento
- la filiera/allevatore garantisce che le squadre di carico utilizzate per tali operazioni all'interno di un'area omogenea non siano utilizzate, fino al loro completamento, per interventi in altri allevamenti.

A tal fine, il rilascio della certificazione veterinaria per l'invio al macello degli animali è subordinata alla registrazione, sull'**Allegato IV a**, dei nominativi dei componenti di tali squadre; l'assenza di tali registrazioni comporta il mancato rilascio della certificazione veterinaria.

Nelle aree omogenee nelle quali viene rilevata per più di due volte tale irregolarità, il Servizio Veterinario revoca l'autorizzazione all'accasamento a sessi misti, per almeno il ciclo successivo.

La Regione effettua periodiche ispezioni negli allevamenti al fine di verificare il rispetto di tali specifiche disposizioni.

2. Accredimento degli allevamenti di svezzamento che commercializzano in ambito extra-regionale

Gli allevamenti di svezzamento che effettuano un commercio all'ingrosso di volatili in ambito extraregionale devono garantire requisiti strutturali e gestionali tali da assicurare la tracciabilità e rintracciabilità delle partite commercializzate.

I Servizi Veterinari delle ASL, su richiesta degli interessati, verificato il rispetto dei requisiti strutturali e gestionali di seguito specificati, **accreditano** gli allevamenti di svezzamento al commercio extra-regionale mediante rilascio di apposita certificazione. Qualora, successivamente, il Servizio Veterinario accerti il mancato rispetto dei requisiti, procederà alla sospensione dell'accredimento fino alla rimozione della non-conformità rilevata.

□ Requisiti Strutturali

I locali di allevamento (capannoni) devono avere:

- unità produttive tra loro completamente separate con pareti lavabili e disinfettabili;
- pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, ad eccezione dei parchetti esterni;
- efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti



esterni;

- aree di alimentazione al chiuso.

Inoltre l'allevamento deve essere dotato di:

- barriere posizionate all'ingresso dell'azienda idonee ad evitare l'accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili);
- area di parcheggio dedicata e separata dall'area di allevamento;
- punto di pulizia e disinfezione per gli automezzi posto all'ingresso dell'allevamento con apparecchiature fisse a pressione per la disinfezione degli automezzi);
- zona filtro dotata di spogliatoio, lavandino, detersivi, calzature e tute dedicate, in grado di dividere la zona sporca (esterno all'azienda) da quella pulita (interno all'azienda, con presenza di animali). La zona filtro rappresenta l'unica via di ingresso alla zona pulita sia per gli operatori sia per gli eventuali visitatori.

□ Requisiti Gestionali

L'allevatore deve assicurare lo svolgimento delle seguenti azioni:

- dotarsi di registro di carico/scarico informatizzato sul quale, per ciascuna partita di animali commercializzata, devono essere riportati:

- la specie;
- il numero di animali;
- la provenienza e la destinazione;
- la data della movimentazione.

I dati di cui sopra devono essere trasmessi, con frequenza mensile, su supporto informatico ai Servizi Veterinari della ASL competente per territorio.

- redigere regolare Mod. 4 per i volatili movimentati e conservarlo per almeno 12 mesi
- riportare sul Mod.4, in regime di autocertificazione, che trattasi di allevamento accreditato o comunque allegare copia della certificazione rilasciata dall'ASL.

La data e l'esito favorevole degli accertamenti sanitari, deve essere riportato a cura del Servizio Veterinario territorialmente competente sul Mod. 4 o su una certificazione che deve essere allegata al Mod.4 stesso.

Inoltre in tali allevamenti:

- gli anatidi e le quaglie devono essere allevate in unità produttive distinte dalle altre specie;
- il carico degli animali per la vendita a commercianti deve avvenire senza che gli automezzi entrino nell'area di competenza (zona pulita) dell'allevamento. In deroga a tale divieto è possibile autorizzare l'ingresso agli automezzi di cui sopra a condizione che risultino vuoti, lavati e disinfettati;
- la vendita diretta in azienda a privati cittadini (allevatori rurali) deve avvenire fuori dall'area di competenza (zona pulita) dell'allevamento;
- possono essere introdotti volatili provenienti esclusivamente da aziende accreditate del circuito rurale o da allevamenti del circuito industriale;
- divieto di reintroduzione di volatili che hanno partecipato a fiere e mercati;
- obbligo di informazione e addestramento del personale rispetto alle norme minime di biosicurezza.

3. Svolgimento di fiere, mostre e mercati avicoli

- Tutti gli svezzatori, che commercializzano i propri animali attraverso fiere e mercati, direttamente o tramite commercianti, e i commercianti stessi devono essere in possesso di apposita autorizzazione.



Premesso che, per gli allevamenti accreditati al commercio extra regionale, tale autorizzazione è ricompresa nell'accreditamento stesso, per tutte le altre aziende l'autorizzazione viene rilasciata, su specifica richiesta da parte degli interessati al Servizio Veterinario territorialmente competente, verificata, in particolare, la presenza dei requisiti strutturali di cui all'O.M. 26 agosto 2005 e s.m. e i. Per i commercianti, la verifica riguarderà in particolare le norme di conduzione relative alla rintracciabilità dei volatili commercializzati e al loro trasporto.

- Le fiere, mostre e mercati avicoli devono sottostare alle seguenti disposizioni:
 - Requisiti di biosicurezza
 - le aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
 - sotto le gabbie, per evitare comunque il contatto diretto con il terreno, deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile. Tale foglio deve essere rimosso e smaltito a cura dell'operatore;
 - per le operazioni di pulizia e disinfezione delle aree/locali e delle attrezzature deve essere garantita la presenza di mezzi idonei;
 - l'area occupata deve essere pulita e disinfettata al termine del suo utilizzo. Nel caso di zone di mercato dove non è previsto un servizio di pulizia e disinfezione, sarà cura dell'operatore provvedere a tali operazioni con mezzi propri;
 - Operatori economici
 - devono introdurre nella fiera/mostra/mercato solo animali scortati dal Mod. 4 integrato riportante o allegata la certificazione relativa agli esiti degli accertamenti sanitari effettuati; i commercianti possono introdurre solo volatili provenienti da allevamenti di svezzamento autorizzati e devono essere sempre in grado di dimostrare tale requisito.
 - devono esibire l'autorizzazione in originale.
 - devono vendere gli animali garantendo la rintracciabilità del pollame commercializzato o tramite copia del Mod. 4 o mediante qualsiasi altra registrazione ritenuta idonea a tal scopo che contenga, almeno, le seguenti informazioni:
 - Nome e Cognome del destinatario
 - Indirizzo
 - Numero e specie degli avicoli
 - Data di vendita.
 - Volatili
 - devono essere trasportati direttamente alla fiera/mostra/mercato;
 - nei 7 giorni precedenti la movimentazione, gli allevamenti di svezzamento, sono sottoposti a prelievo sierologico, di almeno 5 animali per unità produttiva con un minimo di 10 animali per allevamento fino ad un massimo di 20; nel caso fossero presenti anatidi, questi devono anche essere sottoposti a prelievi per l'esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e pool di feci fresche) con la stessa numerosità sopra indicata.

La scelta degli animali da campionare deve essere rappresentativa e basata sui seguenti criteri epidemiologici di priorità:

 - specie a rischio (anatidi, tacchini);
 - animali di età più elevata in rapporto alla categoria;
 - animali allevati all'aperto;
 - animali rientrati da fiere, mostre e mercati;



- altre categorie ritenute significative sulla base della valutazione del veterinario ufficiale.
- La data e l'esito di tali accertamenti sanitari deve essere riportato sul Mod.4 o su un certificato a firma del Veterinario ufficiale che dovrà essere allegato al Mod. 4 relativo alla partita testata.
In caso di insorgenza di focolai la Regione può disporre, in virtù del presente provvedimento, frequenze e modalità di campionamento diverse.
- Servizi Veterinari
 - devono autorizzare lo svolgimento della fiera/mostra/mercato dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti strutturali sopra richiamati;
 - devono garantire il rispetto delle norme sanitarie previste dalla presente nota e dalle vigenti normative.

Ciò premesso i Servizi Veterinari effettuano, almeno 1 volta al mese, delle visite ispettive presso tali strutture nel corso delle quali valutano anche l'opportunità di effettuare accertamenti sanitari; nel caso siano rilevate delle non conformità, oltre alle eventuali sanzioni amministrative, possono:

- revocare l'autorizzazione allo svolgimento della fiera/mostra/mercato per almeno 15 giorni
- ritirare il certificato di accreditamento o l'autorizzazione a partecipare alle fiere/mercati ed inviarlo al Servizio Veterinario competente sull'allevamento che provvede alla sospensione dell'accREDITAMENTO o dell'autorizzazione per almeno 15 gg.

La Regione in particolari situazioni epidemiologiche può, in virtù del presente provvedimento, vietare lo svolgimento di fiere, mostre e mercati avicoli su tutto o parte del territorio regionale.

4. Richiami vivi

L'utilizzo, come richiami vivi, di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi è subordinato al rispetto della vigente normativa nazionale e regionale

SEZIONE E

Piano di sorveglianza e controllo dell'Influenza Aviaria negli allevamenti avicoli

1. Obiettivi

- verificare l'attuazione e il rispetto delle norme di biosicurezza
- individuare l'eventuale presenza di volatili sierologicamente e/o virologicamente positivi nei confronti del virus dell'influenza aviaria, attraverso un piano di monitoraggio.

2. Controlli ufficiali in materia di biosicurezza

Negli allevamenti appartenenti alle specie sensibili all'influenza aviaria, i Servizi Veterinari competenti per territorio dovranno verificare l'attuazione e il rispetto delle misure di biosicurezza di seguito riportate.

A tal fine dovrà essere effettuato un sopralluogo ispettivo con cadenza almeno annuale



- nella ex zona di vaccinazione e monitoraggio intensivo → in tutti gli allevamenti avicoli intensivi, ivi compresi gli svezzatori e commercianti
- nel restante territorio regionale → in tutti gli allevamenti di tacchini e a lunga vita (ovaiole e riproduttori), nonché negli svezzatori e commercianti.

In tutto il territorio regionale gli svezzatori/commercianti accreditati al commercio extra regionale, nonché quelli autorizzati a partecipare a fiere/mostre/mercati devono essere sottoposti a tali verifiche almeno due volte l'anno.

Si ritiene comunque opportuno precisare che ciascuna ASL, in base alla valutazione del rischio e della realtà produttiva del proprio territorio può estendere tali verifiche ad altre tipologie di allevamento e variare la frequenza dei controlli.

L'esito di tali ispezione dovrà essere formalizzato con specifico verbale (**Allegato III**).

La Regione effettua attività di audit presso i Servizi Veterinari delle ASL per verificare la correttezza delle procedure ispettive adottate.

3. Piano di monitoraggio

A livello nazionale è attivo il sistema di sorveglianza, dettagliato nel documento strategico di controllo per l'eradicazione dell'influenza aviaria del Ministero della Salute.

Tale piano, che si basa su una sorveglianza sia attiva che passiva, è stato predisposto per evidenziare precocemente l'eventuale circolazione nei serbatoi domestici dei virus influenzali (sistema di allerta rapido), con particolare riferimento ai sottotipi H5 e H7, e stimare la prevalenza dell'infezione nelle differenti specie di pollame di allevamenti domestici. La sorveglianza interessa anche i selvatici, in particolare i volatili acquatici legati alle zone umide, che rappresentano il principale serbatoio dei virus influenzali in natura e la principale fonte di introduzione nel domestico.

Tale piano di controllo, strutturato valutando i risultati dei piani di monitoraggio pregressi, oltre alla storia delle epidemie occorse negli ultimi 10 anni, coinvolge sia gli allevamenti intensivi dei volatili domestici che l'avifauna selvatica.

Valutata l'elevata densità produttiva avicola della Regione Lombardia, in particolare in determinate aree del territorio, nonché l'elevata presenza di allevamenti a rischio in funzione della specie allevata e tipologia di allevamento e in considerazione dell'impatto sanitario nonché socio-economico che le epidemie ad oggi verificatesi hanno determinato, si è ritenuto opportuno predisporre uno specifico Piano regionale di monitoraggio, in grado, nel rispetto di quanto previsto dalla norma nazionale, di mettere in evidenza rapidamente la circolazione virale in modo da adottare tempestivamente i provvedimenti atti a estinguere i focolai e a limitarne la diffusione.

Il piano di monitoraggio è caratterizzato da due livelli di sorveglianza: una sorveglianza attiva che prevede l'attuazione di analisi sierologiche e virologiche negli allevamenti identificati dal piano e da una sorveglianza passiva tesa a segnalare eventuali anomalie riscontrate a livello produttivo

3.a Flussi informativi

I campioni prelevati a fini diagnostici devono essere inviati all'IZS competente per territorio, di norma, secondo le procedure di pre - accettazione **informatica** e riportando le informazioni richieste, di cui al modello dell'**AII. II**.

I risultati degli esami di laboratorio sono trasmessi dall'IZS all'ASL che ha conferito i



Quest'ultima, nel caso in cui non fosse competente sull'allevamento di provenienza degli animali, deve assicurarne l'immediata comunicazione alla competente ASL.

L'OEVR mette a disposizione, sul Sistema informatizzato della Regione, periodici report, distinti per ASL, relativi allo stato di avanzamento dei piani di controllo e monitoraggio sia in fase routinaria che di emergenza (focolai);

3.b Sorveglianza attiva

Tutti gli allevamenti avicoli registrati in BDR/BDN (ad eccezione dei broiler, delle quaglie da carne e di norma, quelli a carattere rurale) devono essere sottoposti al presente piano di monitoraggio.

Il piano di monitoraggio viene svolto, secondo le modalità e frequenze di seguito riportate, dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL o dai Veterinari incaricati. In questo caso, deve essere fornito al Servizio Veterinario competente l'elenco degli allevamenti e il calendario dettagliato dei prelievi che verranno effettuati. Qualsiasi variazione deve essere tempestivamente comunicata.

Il personale che effettua i campionamenti deve rispettare scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie ad evitare ogni eventuale diffusione della malattia e a salvaguardare la propria salute.

A seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica, la Regione può modificare la frequenza e la tipologia dei controlli sotto riportati.

- Monitoraggio negli allevamenti avicoli presenti nei territori della ex area di vaccinazione e monitoraggio intensivo (allegato I e I a)

Premesso che negli allevamenti in cui sono ancora presenti animali vaccinati, i prelievi vanno effettuati sui volatili sentinella:

- **Tacchini da carne (dove si attua l'accasamento a sessi separati):** prelievo sierologico di 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone) a metà ciclo (40/50 gg nelle femmine; 60/70 gg nei maschi) e nei 10 giorni precedenti il primo carico verso il macello
- **Tacchini da carne (dove si attua l'accasamento a sessi misti):** prelievo sierologico di 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone) a :
 - 5 -10 giorni precedenti il primo carico delle femmine (1° prelievo)
 - trascorsi 10 giorni dalla fine del carico delle femmine (2° prelievo); Gli oneri economici di questo prelievo sono a carico degli allevatori
 - 5 -10 giorni precedenti il primo carico dei maschi (3° prelievo)
- **Quaglie riproduttori:** prelievo sierologico in allevamento di almeno 40/50 animali con cadenza trimestrale;
- **Anatre e oche (riproduzione e ingrasso) :** prelievo sierologico preferibilmente al macello o in azienda di 40/50 animali per allevamento con cadenza trimestrale. Contestualmente deve anche essere effettuato un prelievo di pool di feci. Deve essere cura del Servizio Veterinario competente sull'allevamento indicare sul Mod. 4 la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello precisando inoltre il n° di animali da prelevare;
- **Altri volatili da carne (eccetto broiler e quaglie):** prelievo sierologico preferibilmente al macello o in azienda di almeno 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone) per ciascun ciclo produttivo; Deve essere cura del Servizio Veterinario competente sull'allevamento



indicare sul Mod. 4 la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello precisando inoltre il n° di animali da prelevare;

- **Struzzi:** prelievo sierologico in allevamento o al macello di almeno 5 animali per allevamento con cadenza semestrale. Contestualmente deve anche essere effettuato un pool di feci per l'esame virologico; Deve essere cura del Servizio Veterinario competente sull'allevamento indicare sul Mod. 4 la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello precisando inoltre il n° di animali da prelevare;
- **Allevamenti da riproduzione e di ovaiole in fase pollastra:** prelievo di 5 campioni per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone) a metà ciclo e nei 10 gg precedenti il primo carico verso l'allevamento;
- **Allevamenti da riproduzione e di ovaiole:** prelievo di 5 campioni di sangue per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone) con cadenza trimestrale e nei 10 giorni precedenti il primo carico verso il macello;
- **Selvaggina:** prelievo di 5 campioni di sangue per voliera (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un'unica voliera) con cadenza trimestrale. Questo monitoraggio soddisfa inoltre i controlli previsti all'art. 4 lettera b) punto i) della decisione 2006/605 relativa alle misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina;
- **Allevamenti di svezzamento:** almeno 5 animali per unità produttiva con un minimo di 10 animali per azienda fino ad un massimo di 20, con frequenza trimestrale; negli allevamenti di svezzamento accreditati al commercio extra-regionale la frequenza è mensile: nel caso fossero presenti anatidi, questi devono anche essere sottoposti a prelievi per l'esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e pool di feci fresche) con la stessa numerosità sopra indicata.

La scelta degli animali da campionare deve essere rappresentativa e basata sui seguenti criteri epidemiologici di priorità:

- specie a rischio (anatidi, tacchini);
- animali di età più elevata in rapporto alla categoria;
- animali allevati all'aperto;
- animali rientrati da fiere, mostre e mercati;
- altre categorie ritenute significative sulla base della valutazione del veterinario ufficiale.


- **Allevamenti rurali** Nell'ambito della sorveglianza, particolare attenzione deve essere riservata agli allevamenti rurali tipo agriturismo che effettuano un "commercio" locale e in cui sono presenti anche anatidi. Infatti tali allevamenti, per le loro caratteristiche di allevamento all'aperto, spesso in vicinanza di corsi d'acqua e di semi-intensività, sono maggiormente soggetti a nuove introduzioni virali e pertanto devono essere sottoposti con cadenza bimestrale ad un prelievo di pool di feci per la ricerca virale. Particolare attenzione deve essere rivolta agli allevamenti rurali situati in aree a maggior rischio sanitario.

La data e l'esito favorevole degli accertamenti sanitari, qualora questi fossero stati effettuati per permettere la movimentazione verso altri allevamenti, verso il macello o verso fiere/mostre/mercati, deve essere riportato a cura del Servizio Veterinario territorialmente competente sul Mod. 4 o su una certificazione che deve essere allegata al Mod.4 stesso.



- Monitoraggio negli allevamenti avicoli presenti nel restante territorio regionale

- **Tacchini (da carne e riproduttori):** prelievo sierologico in allevamento o al macello. Annualmente per ciascun allevamento devono essere testati almeno 2 cicli, mediante n° 5 esami sierologici per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone).
I prelievi devono essere effettuati con cadenza semestrale, tenendo presente, che il periodo di maggior rischio per gli allevamenti all'aperto, collegato ai flussi migratori, è quello primavera-autunno.
Deve essere cura del Servizio veterinario competente per l'allevamento indicare sul Mod. 4 la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello;
- **Quaglie riproduttori:** prelievo sierologico in allevamento di almeno 40/50 animali con cadenza semestrale, tenendo presente che per gli allevamenti all'aperto il periodo di maggior rischio, collegato ai flussi migratori, è quello primavera-autunno;
- **Anatre e oche:** prelievo sierologico in allevamento di almeno 40/50 animali con cadenza semestrale. Contestualmente deve anche essere effettuato un prelievo di pool di feci.. I prelievi sierologici possono anche essere effettuati al macello. Comunque in un anno ogni allevamento deve essere testato almeno due volte tenendo presente che per gli allevamenti all'aperto il periodo di maggior rischio, collegato ai flussi migratori, è quello primavera-autunno. Deve essere cura del Servizio veterinario competente per l'allevamento indicare sul Mod. 4 la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello, precisando inoltre il n° di animali da prelevare;
- **Altri volatili da carne (eccetto broiler e quaglie):** prelievo sierologico in allevamento o al macello (se macellati presso impianti regionali) di almeno 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone). Annualmente per ciascun allevamento devono essere testati 2 cicli produttivi;
- **Struzzi:** prelievo sierologico in allevamento o al macello di almeno 5 animali con frequenza semestrale, tenendo presente che per gli allevamenti all'aperto, il periodo di maggior rischio, collegato ai flussi migratori, è quello primavera-autunno. Deve essere cura del Servizio veterinario competente sull'allevamento indicare sul Mod. 4 la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello precisando inoltre il n° di animali da prelevare;
- **Allevamenti da riproduzione e di ovaiole in fase pollastra:** prelievo di 5 campioni per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone) a metà ciclo e nei 10 gg precedenti il primo carico verso l'allevamento;
- **Allevamenti da riproduzione e di ovaiole:** prelievo sierologico in allevamento di almeno 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone) con cadenza quadrimestrale;
- **Selvaggina:** prelievo di 5 campioni di sangue per voliera (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un'unica voliera) con cadenza trimestrale. Questo monitoraggio soddisfa inoltre i controlli previsti all'art. 4 lettera b) punto i) della decisione 2006/605 relativa alle misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina;
- **Allevamenti di svezzamento:** almeno 5 animali per unità produttiva con un minimo di 10 animali per azienda fino ad un massimo di 20, con frequenza trimestrale; negli allevamenti di svezzamento accreditati al commercio extra-regionale la frequenza è mensile; nel caso fossero presenti anatidi, questi devono anche essere sottoposti a



prelievi per l'esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e pool di feci fresche) con la stessa numerosità sopra indicata.

La scelta degli animali da campionare deve essere rappresentativa e basata sui seguenti criteri epidemiologici di priorità:

- specie a rischio (anatidi, tacchini);
- animali di età più elevata in rapporto alla categoria;
- animali allevati all'aperto;
- animali rientrati da fiere, mostre e mercati;
- altre categorie ritenute significative sulla base della valutazione del veterinario ufficiale.

- **Allevamenti rurali:** nell'ambito della sorveglianza, particolare attenzione deve essere riservata agli allevamenti rurali tipo agriturismo che effettuano un "commercio" locale e in cui sono presenti anche anatidi. Infatti tali allevamenti, per le loro caratteristiche di allevamento all'aperto, spesso in vicinanza di corsi d'acqua e di semi-intensività, sono maggiormente soggetti a nuove introduzioni virali e pertanto devono essere sottoposti con cadenza bimestrale ad un prelievo di pool di feci per la ricerca virale. Particolare attenzione deve essere rivolta agli allevamenti rurali situati in aree a maggior rischio sanitario.

La data e l'esito favorevole degli accertamenti sanitari, qualora questi fossero stati effettuati per permettere la movimentazione verso altri allevamenti o verso il macello o verso fiere/mostre/mercati, deve essere riportato a cura del Servizio Veterinario territorialmente competente sul Mod. 4 o su una certificazione che deve essere allegata al Mod.4 stesso.

3.c Sorveglianza passiva

La fase di vigilanza passiva del sistema di allerta rapido per l'identificazione precoce della malattia, prevede che i veterinari che, a qualsiasi titolo, operano nel settore avicolo e gli allevatori debbano segnalare al Servizio veterinario delle ASL casi di mortalità anomala negli animali allevati, riduzioni evidenti degli indici di produttività aziendali (es. calo di produzione di uova), eventuali diminuzioni evidenti del consumo di mangime e comunque ogni caso di malattia con presenza di sintomi e/o lesioni anatomo-patologiche riferibili all'influenza aviaria.

Parte essenziale della sorveglianza passiva saranno i veterinari aziendali, gli allevatori e chiunque verifichi nelle popolazioni selvatiche e domestiche mortalità anomale.

A seguito di tali segnalazioni, devono essere effettuati sopralluoghi ufficiali, da parte dei Servizi veterinari delle ASL, nelle aziende di volatili che permettano l'individuazione in tempi brevi di non conformità e di fattori di rischio.

Al momento dell'ispezione, a seguito della segnalazione di situazioni anomale in allevamento, il Veterinario Ufficiale deve effettuare i seguenti controlli:

1. aumento del tasso di mortalità tramite valutazione dell'andamento della mortalità dai registri di allevamento
2. verifica utilizzo farmaci e/o mangimi medicati
3. verifica del livello di produzione di uova o degli incrementi dell'accrescimento ponderale
4. verifica di eventuali diminuzione dell'assunzione di alimento e acqua



5. raccolta dati relativi a movimentazioni di:
 - a. animali
 - b. personale
 - c. automezzi
 - d. materiali ed attrezzature
6. rilievo di qualsiasi segno clinico riferibile alla malattia

Tali segnalazioni di non conformità verificate nell'ambito della vigilanza passiva, daranno avvio a un piano di controllo mirato che prevedrà un prelievo di campioni di sangue e tamponi cloacali/tracheali per la ricerca del virus. A seguito dell'indagine epidemiologica, i campionamenti saranno effettuati sugli allevamenti problema e anche su allevamenti situati in aree considerate a rischio o in allevamenti funzionalmente collegati.

Tale attività di sorveglianza, in base ai risultati dell'analisi del rischio di diffusione della malattia, permetterà l'identificazione di aree o comparti "problema". La georeferenziazione degli allevamenti presenti e l'anagrafica aziendale e funzionale, permetterà di "mappare" l'area in base all'elevata densità di popolazione delle specie più sensibili (tacchini) e i particolari flussi e contatti commerciali (collegamenti tra mangimifici, allevamenti, macelli, etc.) che caratterizzano il sistema integrato di allevamento. A questo livello seguirà una pianificazione e relativa attivazione di un ulteriore programma di monitoraggio mirato all'individuazione dell'eventuale diffusione del contagio tra le diverse filiere avicole.

SEZIONE F

Piano di sorveglianza nell'avifauna selvatica

Gli uccelli selvatici, ed in particolare quelli legati alle zone umide, vengono considerati come il principale serbatoio dei virus influenzali in natura.

La possibilità che gli uccelli selvatici possano essere responsabili della introduzione di virus influenzali in popolazioni di uccelli allevati sembra trovare conferma nella elevata frequenza di focolai osservati lungo le rotte migratorie degli uccelli acquatici nel nord America e nord Europa.

Risulta quindi indispensabile predisporre sistemi di controllo maggiormente efficaci per individuare precocemente, e in via prioritaria, la circolazione di virus influenzali tipo A, sottotipi H5 ed H7, nelle popolazioni di volatili selvatici soprattutto in zone che si sono dimostrate a elevato rischio di infezione. Ciò al fine di attivare adeguate misure per prevenire epidemie nelle popolazioni di volatili domestici.

A tal fine a livello nazionale, in accordo con la Comunità, è stato predisposto un piano di sorveglianza attiva e un piano di sorveglianza passiva.

1. Sorveglianza attiva

Il piano di sorveglianza attiva sugli animali vivi o cacciati viene effettuato dall'Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (ISPRA.) con la collaborazione del Centro di Referenza delle Malattie degli Animali Selvatici (Ce.R.M.A.S.), delle associazioni venatorie e degli enti responsabili a livello territoriale.

2. Sorveglianza passiva

La sorveglianza passiva deve escludere la presenza di H5N1 nei volatili selvatici rinvenuti morti tenendo presente quali fattori di rischio:

- aumenti significativi dell'incidenza di morbilità e mortalità dei volatili



- aree di ritrovamento particolarmente a rischio (aree umide, in prossimità di allevamenti domestici, ecc.)
- uccelli appartenenti a specie identificate ad alto rischio

Quindi è indispensabile escludere la presenza di H5N1 in ogni individuo trovato morto appartenente ai gruppi tassonomici:

- Podicipedidae (Svassi)*
- Rapaci (diurni e notturni);*
- Ardeidi (Aironi)*
- Anatidae (Anatre, Oche e Cigni)*
- Rallidae (Folga, Gallinella d'acqua, Pollo sultano ecc.)*
- Recurvirostridae (Avocetta e Cavaliere d'Italia)*
- Charadriidae (Pivieri e Pavoncella)*
- Scolopacidae (Limicoli)*
- Laridae (Gabbiani)*
- Sterninae (Rondini di mare)*

Per soggetti appartenenti ad altri gruppi tassonomici è necessario escludere la presenza di H5N1 laddove siano registrati cluster di mortalità inusuale (>10 individui) in un periodo non superiore alla settimana. Si rammenta l'importanza della corretta determinazione della specie campionata.

SEZIONE G


Influenza aviaria: misure di contenimento da adottare

La Direttiva 2005/94/CE, alla quale si è data attuazione tramite il decreto legislativo 25 gennaio 2010 , n. 9, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE, apporta alle attuali normative due principali novità:

- dà una nuova definizione di influenza aviaria, contemplando in essa sia la forma a bassa patogenicità (LPAI) che quella ad alta patogenicità (HPAI)
- stabilisce misure sanitarie da adottare sia nel caso di sospetto focolaio che di focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o a bassa patogenicità.

Premesso che il sospetto può essere determinato oltre che da una positività sierologica anche da forme cliniche e/o anatomopatologiche, così come da mortalità anomala negli animali allevati, riduzioni evidenti degli indici di produttività aziendali (es. calo di produzione di uova), ecc., **in caso di sospetto o di focolaio, si deve:**

- darne **tempestiva comunicazione** all'Autorità sanitaria competente per la successiva notifica al Ministero della Salute. In particolare, in caso di focolaio:
 - (ex Decisione 82/894/CE) ➔ Notificare il focolaio entro 24 h, direttamente al Ministero della Salute, tramite il Sistema Informatizzato (SIMAN)
 - (ex Regolamento 349/2005) ➔ Trasmettere alla D.G. Sanità:
 - entro 2 mesi dalla conferma ufficiale del primo focolaio e, successivamente, ogni 2 mesi le informazioni di cui all'**Allegato IX**, entro 3 mesi dalla conferma ufficiale del primo focolaio e, successivamente, ogni 3 mesi, le informazioni di cui all'**Allegato X**



- acquisire per ogni focolaio le informazioni di cui **all'Allegato XI e XI a** che serviranno nel momento in cui il Ministero della Salute presenterà alla Commissione (entro 60 gg dalla notifica della decisione specifica per la messa a disposizione del contributo finanziario) la domanda ufficiale di rimborso.
- mettere in atto, oltre a quanto previsto dal *Manuale Operativo in caso di Influenza Aviaria* predisposto dal Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria, le **misure sanitarie** di cui al **D.Lgs n. 9 del 25/01/10**

SEZIONE H

Misure di precauzione per il personale esposto a contatto diretto con gli animali

Per quanto riguarda le misure di protezione individuale (DIP) e le misure sanitarie preventive da adottare per il personale esposto al contatto diretto con gli animali, che potranno essere modulate in relazione alle diverse situazioni contingenti e non escludendo livelli di protezione differenti, si deve far riferimento al Manuale Operativo in caso di Influenza Aviaria (<http://www.izsvenezie.it/>) e alle Linee Guida Regionali di cui alla Circolare n° 6 del 10 febbraio 2006

SEZIONE I

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente provvedimento, si applica l'art. 16 del D.lgs 9 luglio 2003. Inoltre, se tali violazioni sono correlate all'insorgenza di focolai di Influenza Aviaria, le stesse determinano la perdita del diritto di beneficiare dell'indennizzo, previsto dalla L. 218/88.

Inoltre il mancato rispetto delle disposizioni previste per la movimentazione di volatili e il loro accasamento può inoltre comportare:

- il sequestro dell'allevamento;
- l'obbligo dell'effettuazione, con spese a carico dell'allevatore, di controlli virologici e sierologici per l'influenza aviaria a cadenza quindicinale per 3 volte consecutive.



Allegato I

D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

EX ZONA DI VACCINAZIONE**Regione Lombardia**

Provincia	Comune	Porzione
BS	ACQUAFREDDA	
BS	ALFIANELLO	
BS	BAGNOLO MELLA	
BS	BASSANO BRESCIANO	
BS	BORGOSATOLLO	
BS	BRESCIA	SUD A4
BS	CALCINATO	SUD A4
BS	CALVISANO	
BS	CAPRIANO DEL COLLE	
BS	CARPENEDOLO	
BS	CASTENEDOLO	SUD A4
BS	CIGOLE	
BS	DELLO	
BS	DESENZANO DEL GARDA	SUD A4
BS	FIESSE	
BS	FLERO	
BS	GAMBARA	
BS	GHEDI	
BS	GOTTOLENGO	
BS	ISORELLA	
BS	LENO	
BS	LONATO	SUD A4
BS	MANERBIO	
BS	MILZANO	
BS	MONTICHIARI	
BS	MONTIRONE	
BS	OFFLAGA	
BS	PAVONE DEL MELLA	
BS	PONCARALE	
BS	PONTEVICO	
BS	POZZOLENGO	SUD A4
BS	PRALBOINO	
BS	QUINZANO D'OGGIO	
BS	REMEDELLO	
BS	REZZATO	SUD A4
BS	SAN GERVASIO BRESCIANO	
BS	SAN ZENO NAVIGLIO	
BS	SENIGA	



Allegato I

D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

BS	VEROLANUOVA
BS	VEROLAVECCHIA
BS	VISANO
MN	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
MN	CAVRIANA
MN	CERESARA
MN	GOITO
MN	GUIDIZZOLO
MN	MARMIROLO
MN	MEDOLE
MN	MONZAMBANO
MN	PONTI SUL MINCIO
MN	ROVERBELLA
MN	SOLFERINO
MN	VOLTA MANTOVANA

Regione Veneto

Provincia	Comune	Porzione
VR	ALBAREDO D'ADIGE	
VR	ANGIARI	
VR	ARCOLE	
VR	BELFIORE	
VR	BONAVIGO	
VR	BOVOLONE	
VR	BUTTAPIETRA	
VR	CALDIERO	SUD A4
VR	CASALEONE	
VR	CASTEL D'AZZANO	
VR	CASTELNUOVO DEL GARDA	SUD A4
VR	CEREA	
VR	COLOGNA VENETA	
VR	COLOGNOLA AI COLLI	SUD A4
VR	CONCAMARISE	
VR	ERBE'	
VR	GAZZO VERONESE	
VR	ISOLA DELLA SCALA	
VR	ISOLA RIZZA	
VR	LAVAGNO	SUD A4
VR	MINERBE	
VR	MONTEFORTE D'ALPONE	SUD A4
VR	MOZZECANE	
VR	NOGARA	
VR	NOGAROLE ROCCA	
VR	OPPEANO	
VR	PALU'	
VR	PESCHIERA DEL GARDA	SUD A4
VR	POVEGLIANO VERONESE	



Allegato I

D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

VR	PRESSANA	
VR	RONCO ALL'ADIGE	
VR	ROVERCHIARA	
VR	ROVEREDO DI GUA'	
VR	SALIZZOLE	
VR	SAN BONIFACIO	SUD A4
VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	SUD A4
VR	SANGUINETTO	
VR	SAN MARTINO BUON ALBERGO	SUD A4
VR	SAN PIETRO DI MORUBIO	
VR	SOAVE	SUD A4
VR	SOMMACAMPAGNA	SUD A4
VR	SONA	SUD A4
VR	SORGA'	
VR	TREVENZUOLO	
VR	VALEGGIO SUL MINCIO	
VR	VERONA	SUD A4
VR	VERONELLA	
VR	VIGASIO	
VR	VILLAFRANCA DI VERONA	
VR	ZEVIO	
VR	ZIMELLA	



Allegato I a

D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

Ex zona di monitoraggio intensivo

Comune	Porzione	Provincia
ANTEGNATE		BG
BAGNATICA	SUD A4	BG
BARBATA		BG
BARIANO		BG
BOLGARE	SUD A4	BG
CALCINATE		BG
CALCIO		BG
CASTELLI CALEPIO	SUD A4	BG
CAVERNAGO		BG
CIVIDATE AL PIANO		BG
COLOGNO AL SERIO		BG
CORTENUOVA		BG
COSTA DI MEZZATE	SUD A4	BG
COVO		BG
FARA OLIVANA CON SOLA		BG
FONTANELLA		BG
GHISALBA		BG
GRUMELLO DEL MONTE	SUD A4	BG
ISSO		BG
MARTINENGO		BG
MORENGO		BG
MORNICO AL SERIO		BG
PAGAZZANO		BG
PALOSCO		BG
PUMENENGO		BG
ROMANO DI LOMBARDIA		BG
SERiate	SUD A4	BG
TELGATE	SUD A4	BG
TORRE PALLAVICINA		BG
AZZANO MELLA		BS
BARBARIGA		BS
BERLINGO		BS
BORGO SAN GIACOMO		BS
BRANDICO		BS
CASTEGNATO	SUD A4	BS
CASTEL MELLA		BS
CASTELCOVATI		BS
CASTREZZATO		BS
CAZZAGO SAN MARTINO	SUD A4	BS
CHIARI		BS
COCCAGLIO		BS
COLOGNE		BS
COMEZZANO-CIZZAGO		BS
CORZANO		BS



Allegato I a

D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

ERBUSCO	SUD A4	BS
LOGRATO		BS
LONGHENA		BS
MACLODIO		BS
MAIRANO		BS
ORZINUOVI		BS
ORZIVECCHI		BS
OSPITALETTO	SUD A4	BS
PALAZZOLO SULL'OGLIO	SUD A4	BS
POMPIANO		BS
PONTOGLIO		BS
ROCCAFRANCA		BS
RONCADELLE	SUD A4	BS
ROVATO	SUD A4	BS
RUDIANO		BS
SAN PAOLO		BS
TORBOLE CASAGLIA		BS
TRAVAGLIATO		BS
TRENZANO		BS
URAGO D'OGLIO		BS
VILLACHIARA		BS
CAMISANO		CR
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO		CR
CASALETTO DI SOPRA		CR
CASTEL GABBIANO		CR
SONCINO		CR
ACQUANEGRA SUL CHIESE		MN
ASOLA		MN
BIGARELLO		MN
CANNETO SULL'OGLIO		MN
CASALMORO		MN
CASALOLDO		MN
CASALROMANO		MN
CASTEL D'ARIO		MN
CASTEL GOFFREDO		MN
CASTELBELFORTE		MN
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI		MN
MARIANA MANTOVANA		MN
PIUBEGA		MN
PORTO MANTOVANO		MN
REDONDESCO		MN
RODIGO		MN
RONCOFERRARO		MN
SAN GIORGIO DI MANTOVA		MN
VILLIMPENTA		MN
CARCERI		PD
CASALE DI SCODOSIA		PD
ESTE		PD
LOZZO ATESTINO		PD



Allegato I a

D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

MEGLIADINO SAN FIDENZIO		PD
MEGLIADINO SAN VITALE		PD
MONTAGNANA		PD
OSPEDALETTO EUGANEO		PD
PONSO		PD
SALETTO		PD
SANTA MARGHERITA D'ADIGE		PD
URBANA		PD
BEVILACQUA		VR
BOSCHI SANT'ANNA		VR
BUSSOLENGO		VR
PESCANTINA		VR
SOMMACAMPAGNA	nord A4	VR
SONA	nord A4	VR
AGUGLIARO		VI
ALBETTONE		VI
ALONTE		VI
ASIGLIANO VENETO		VI
BARBARANO VICENTINO		VI
CAMPIGLIA DEI BERICI		VI
CASTEGNERO		VI
LONIGO		VI
MONTEGALDA		VI
MONTEGALDELLA		VI
MOSSANO		VI
NANTO		VI
NOVENTA VICENTINA		VI
ORGIANO		VI
POIANA MAGGIORE		VI
SAN GERMANO DEI BERICI		VI
SOSSANO		VI
VILLAGA		VI



INFLUENZA AVIARE 2007

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

ASL _____ N. Prot. ASL _____

CODICE AZIENDA:

SOTTOCODICE DELL'ALLEVAMENTO CAMPIONATO: _____

Proprietario/ragione sociale _____

Data del prelievo: __/__/__

Sez. IZS competente per territorio _____ N° registro IZS _____

Dettaglio dei campioni prelevati (specie/indirizzo produttivo/materiale/n.campioni)

SPECIE	INDIRIZZO PRODUTTIVO	Materiale Conferito e Numero campioni					
		SANGUE	TAMPONE TRACHEALE	TAMPONE CLOACALE	FECI	ANIMALE VIVO/CARCASSA	ALTRO _____
Polli	Galline uova consumo	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Pollastre uova consumo	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Galline uova cova	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Pollastre uova cova	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Da ingrasso (broiler)	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Capponi	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Galletti	n.	n.	n.	n.	n.	n.
Tacchini	Da ingrasso	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Da riproduzione	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Allievi	n.	n.	n.	n.	n.	n.
Anatre	Da ingrasso	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Da riproduzione	n.	n.	n.	n.	n.	n.
Oche	Da ingrasso	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Da riproduzione	n.	n.	n.	n.	n.	n.
Faraone	Da ingrasso	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Da riproduzione	n.	n.	n.	n.	n.	n.
Fagiani	Da carne	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Da riproduzione	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Ripopolamento	n.	n.	n.	n.	n.	n.
Struzzi		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Emu		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Nandu		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Quaglie		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Pernici		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Starne		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Piccioni		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Colombi		n.	n.	n.	n.	n.	n.



Causale Prelievo

PRELIEVO IN EX ZONA DI VACCINAZIONE E MONITORAGGIO INTENSIVO

- Monitoraggio
- Prelievo per autorizzazione invio al macello
- Prelievo per movimentazione animali

PRELIEVO FUORI DALLE EX ZONE DI VACCINAZIONE E MONITORAGGIO INTENSIVO

- Monitoraggio
- Prelievo per movimentazione animali

PRELIEVO IN CORSO DI EMERGENZA EPIDEMICA

- Sospetto focolaio data sospetto _____
- Focolaio confermato
- Connessione epidemiologica con un focolaio → Denom. e cod. azienda del focolaio _____

- Allevamento ubicato in zona di restrizione → Denom. e cod. azienda del focolaio _____

- Allevamento ubicato in zona protezione → Denom. e cod. azienda del focolaio _____

- Allevamento ubicato in zona sorveglianza → Denom. e cod. azienda del focolaio _____

LUOGO PRELIEVO

In allevamento

Al macello:
 Denominazione stabilimento macellazione _____ cod. _____
 Comune. _____ Prov. _____ ASL _____

Altro _____

NOTE: _____

VETERINARIO PRELEVATORE: _____

TEL. _____ FAX: _____

Timbro e Firma del Veterinario



Allegato III


D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

ASL _____		DISTRETTO _____	
VETERINARIO			
DATA			

SCHEDA RILEVAMENTO DATI AZIENDA - (Allegato III)									
Azienda					CODICE				
Comune									
Via									
Tipologia <input type="checkbox"/> ingrasso <input type="checkbox"/> riproduzione <input type="checkbox"/> ovaiole <input type="checkbox"/> consumo <input type="checkbox"/> selvaggina <input type="checkbox"/> svezzamento <input type="checkbox"/> agriturismo									

REQUISITI STRUTTURALI MINIMI DELL'ALLEVAMENTO	
Pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Pareti e soffitti pulibili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Attrezzature facilmente pulibili e disinfettabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adeguate chiusure	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Idonee barriere per evitare l'ingresso non controllato di automezzi (cancelli o sbarre mobili)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Idonei strumenti per la pulizia e disinfezione delle strutture di allevamento, delle attrezzature e degli automezzi in ingresso e uscita	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Ingressi dei capannoni con piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone;.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Caricamento del mangime dall'esterno della recinzione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone dovrà essere mantenuta pulita	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) protette	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Presenza, all'entrata di una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Presenza di calzature e tute specifiche per accesso persone	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Assenza di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Ogni ambiente di allevamento (svezzatori) deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
ALLEVAMENTI ALL'APERTO	
Adeguate recinzione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Aree di alimentazione/abbeverata protette	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Utilizzo acqua di superficie	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

NORME DI CONDUZIONE	
Accesso, all'area circostante i capannoni, solo ad automezzi strettamente legati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Esistenza programma aziendale di derattizzazione e di lotta agli insetti nocivi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Divieto al personale di detenere volatili propri	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Presenza dei certificati di avvenuta disinfezione automezzi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO



D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

REGIONE LOMBARDBIA

A.S.L. _____ DISTRETTO DI _____

**REGISTRO DI CARICO - SCARICO ANIMALI
E APPENDICE DELLE DISINFEZIONI**

ALLEVAMENTO AVICOLO _____

CODICE AZIENDALE _____ / _____

SPECIE _____ Indirizzo produttivo _____

TITOLARE / DETENTORE _____

INDIRIZZO _____

TELEFONO _____ C.F. / P.IVA _____

PROPRIETARIO _____

INDIRIZZO _____

TELEFONO _____ C.F. / P.IVA _____



APPENDICE : autocertificazione delle disinfezioni

Data evento	Tipo evento	Prodotto utilizzato	Firma
<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°		
<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°		
<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°		
<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°		
<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°		
<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°		
<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°		
<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°		
<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°		
<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°		
<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°		
<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°		
<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°		
<input type="checkbox"/> disinfezione allevamento	<input type="checkbox"/> disinfezione unità produttiva n°		



Il presente registro dell'allevamento avicolo:

TITOLARE / DETENTORE _____

INDIRIZZO _____

CODICE AZIENDALE _____ / _____

si compone di n° _____ pagine.

.....

TIMBRO ASL



REGIONE LOMBARDIA

A.S.L. _____ DISTRETTO DI _____

REGISTRO DELLE MOVIMENTAZIONI DI PERSONE E AUTOMEZZI

ALLEVAMENTO AVICOLO _____
CODICE AZIENDALE _____ / _____
SPECIE _____ Indirizzo produttivo _____

TITOLARE / DETENTORE _____
INDIRIZZO _____
TELEFONO _____ C.F. / P.IVA _____
PROPRIETARIO _____
INDIRIZZO _____
TELEFONO _____ C.F. / P.IVA _____



Allegato IV a
D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

Il presente registro dell'allevamento avicolo:

TITOLARE / DETENTORE _____

INDIRIZZO _____

CODICE AZIENDALE _____ / _____

si compone di n° _____ pagine.

.....

TIMBRO ASL





Allegato V

D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

CERTIFICATO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DI VOLATILI/MANGIMI

Dichiarazione dell'operatore/conducente del mezzo di trasporto

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
operatore/conducente del veicolo (tipo e targa) _____
di proprietà della Ditta _____ dichiara che:

- il più recente scarico di volatili è avvenuto presso:

nominativo azienda/macello	
indirizzo	
data	
ora	

A seguito dello scarico, il veicolo è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. La pulizia e la disinfezione hanno interessato tutti i comparti dell'automezzo.

- La pulizia e la disinfezione sono state effettuate presso:

nominativo azienda/macello o impianto disinfezione	
indirizzo	
data	
ora	
disinfettante usato	

Data _____

Firma operatore _____

Luogo _____

Timbro azienda/macello o impianto disinfezione ove sono avvenute le operazioni di pulizia e disinfezione:





Allegato VI

D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCASAMENTO

_____ , ____/____/____

Il sottoscritto _____,

<input type="checkbox"/> Proprietario		<input type="checkbox"/> Detentore					
Allevamento		Codice					
Comune							
Via							
Ditta soccidante							

 chiede l'autorizzazione all'accasamento di:

N° volatili			
Specie e tipologia			
Età		Sesso	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Provenienza			
Data arrivo/consegna			
Data presunta invio al macello			

In fede.

Il richiedente

PER RICEVUTA

TIMBRO E DATA SERVIZIO VETERINARIO





Allegato VII

D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

Il rappresentante dell'Azienda

Il Veterinario Ufficiale

AUTORIZZAZIONE ACCASAMENTO E VINCOLO ALLEVAMENTO

ANIMALI A BREVE VITA Specie _____ M / F
 ANIMALI A LUNGA VITA Specie _____ M / F

A richiesta del Sig. _____

<input type="checkbox"/> Proprietario		<input type="checkbox"/> Detentore					
Allevamento		Codice					
Comune							
Via							
Ditta soccidante							

Verificata:

- l'esistenza dei requisiti previsti dalle linee guida;
- l'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali di allevamento e dei silos ultimata in data _____;
- il rispetto del vuoto (sanitario e biologico);

Preso atto da parte dell'allevatore che:

- i pulcini di tacchino devono essere introdotti nell'allevamento nell'arco massimo di sei giorni;
- lo svuotamento dell'impianto dovrà avvenire entro il termine massimo di dieci giorni nel caso di allevamenti di tacchini;

si autorizza l'accasamento di n. capi _____ dal giorno _____
Data, ____/____/____

Il conduttore dell'allevamento

Il Veterinario Ufficiale



Allegato VIII

D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

Informazioni da fornire ai sensi della Decisione 82/894:

- 1) Data dell'invio.
 - 2) Ora dell'invio.
 - 3) Stato d'origine.
 - 4) Nome della malattia e, se del caso, tipo di virus.
 - 5) Numero di serie del focolaio.
 - 6) Tipo del focolaio.
 - 7) Numero di riferimento del focolaio cui si riferisce il focolaio in causa.
 - 8) Regione e ubicazione geografica dell'azienda.
 - 9) Altre regioni cui si applicano restrizioni.
 - 10) Data di conferma.
 - 11) Data di insorgenza del sospetto di malattia.
 - 12) Data presunta della prima infezione nell'azienda.
 - 13) Origine della malattia.
 - 14) Misure di controllo.
 - 15) Numero di animali che potrebbero essere infetti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina.
 - 16) Numero di animali clinicamente infetti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina.
 - 17) Numero di animali morti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina.
 - 18) Numero di animali macellati: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina.
 - 19) Numero di carcasse distrutte: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina.
- Informazioni supplementari per la peste suina:
- 1) Distanza dall'azienda suinicola più vicina.
 - 2) Numero e categoria [suini da riproduzione, suini da ingrasso e suinetti (*)] dei suini nell'azienda infetta.
 - 3) Numero e categoria [suini da riproduzione, suini da ingrasso e suinetti (*)] clinicamente infetti nell'azienda.
 - 4) Metodo di diagnosi.
 - 5) Se la diagnosi non è stata fatta nell'azienda, specificare se è stata confermata in uno stabilimento di macellazione o in un mezzo di trasporto.
 - 6) Conferma dei casi primari (**) nei suini selvatici.
- Per le malattie dei pesci:
Le infezioni da necrosi ematopoietica infettiva, anemia infettiva del salmone e setticemia emorragica virale, se confermate nelle aziende o nelle zone riconosciute o indenni, devono essere notificate come focolai primari. Il nome e la descrizione dell'azienda o della zona riconosciuta devono essere indicati nel testo libero.
- (*) Animali di età approssimativa inferiore a tre mesi.
(**) Per casi primari nei suini selvatici si intendono quelli constatati nelle zone indenni, cioè al di fuori delle zone oggetto di restrizioni per la peste suina classica nei suini selvatici.»



ALLEGATO I b

ZONA	area_omoge	ASL	DISTRETTO	COMUNE	CODICE	SOTTOCOD
monit	BG-03	A.S.L. BG	ROMANO DI LOMBARDIA	COLOGNO AL SERIO	079BG601	2
monit	BG-03	A.S.L. BG	ROMANO DI LOMBARDIA	COLOGNO AL SERIO	079BG602	6
monit	BG-06	A.S.L. BG	ROMANO DI LOMBARDIA	CORTENUOVA	083BG603	1
monit	BG-06	A.S.L. BG	ROMANO DI LOMBARDIA	CORTENUOVA	083BG603	2
monit	BS-02	A.S.L. BS	CHIARI	COLOGNE	059BS105	1
monit	BS-02	A.S.L. BS	CHIARI	COLOGNE	059BS108	1
monit	BS-02	A.S.L. BS	CHIARI	COLOGNE	059BS109	1
out	BS-03	A.S.L. BS	CHIARI	CAZZAGO SAN MARTINO	046BS121	1
out	BS-03	A.S.L. BS	CHIARI	CAZZAGO SAN MARTINO	046BS122	1
out	BS-03	A.S.L. BS	CHIARI	CAZZAGO SAN MARTINO	046BS128	2
monit	BS-08	A.S.L. BS	BRESCIA - GARDONE V.T.	RONCADELLE	165BS006	1
monit	BS-08	A.S.L. BS	BRESCIA - GARDONE V.T.	RONCADELLE	165BS042	1
monit	BS-08	A.S.L. BS	BRESCIA - GARDONE V.T.	RONCADELLE	165BS101	1
monit	BS-08	A.S.L. BS	BRESCIA - GARDONE V.T.	RONCADELLE	165BS102	3
monit	BS-12	A.S.L. BS	ORZINUOVI	ORZINUOVI	125BS094	2
monit	BS-12	A.S.L. BS	ORZINUOVI	ORZINUOVI	125BS095	1
out	BS-41	A.S.L. BS	CHIARI	ADRO	002BS131	1
out	BS-41	A.S.L. BS	CHIARI	ADRO	002BS132	4
out	BS-43	A.S.L. BS	CHIARI	ISEO	085BS050	7
out	BS-43	A.S.L. BS	CHIARI	ISEO	085BS055	2
out	BS-46	A.S.L. BS	CHIARI	PADERNO FRANCIACORTA	130BS025	1
out	BS-46	A.S.L. BS	CHIARI	PADERNO FRANCIACORTA	130BS027	2
out	BS-53	A.S.L. BS	SALO	PADENGHE SUL GARDA	129BS008	1
out	BS-53	A.S.L. BS	SALO	SOIANO DEL LAGO	180BS013	3
monit	CR-01	A.S.L. CR	CREMA	CASALE CREMASCO- VIDOLASCO	017CR024	3
monit	CR-01	A.S.L. CR	CREMA	CASALE CREMASCO- VIDOLASCO	017CR031	2
out	CR-04	A.S.L. CR	CREMONA	CASTELVERDE	026CR017	1
out	CR-04	A.S.L. CR	CREMONA	CREMONA	036CR104	6
out	CR-06	A.S.L. CR	CREMONA	MALAGNINO	056CR018	




ALLEGATO I b

out	CR-06	A.S.L. CR	CREMONA	MALAGNINO	056CR101	3
out	CR-06	A.S.L. CR	CREMONA	MALAGNINO	056CR101	4
out	CR-09a	A.S.L. CR	CREMONA	CORTE DE' FRATI	033CR103	1
out	CR-09a	A.S.L. CR	CREMONA	CORTE DE' FRATI	033CR104	1
out	CR-09b	A.S.L. CR	CREMONA	PESCAROLO ED UNITI	069CR101	1
out	CR-09b	A.S.L. CR	CREMONA	PESCAROLO ED UNITI SCANDOLARA RIPA	069CR109	1
out	CR-09c	A.S.L. CR	CREMONA	D'OGGIO SCANDOLARA RIPA	093CR007	2
out	CR-09c	A.S.L. CR	CREMONA	D'OGGIO	093CR102	3
monit	CR-99	A.S.L. CR	CREMA	CASALETTO DI SOPRA	019CR019	3
monit	CR-99	A.S.L. CR	CREMA	CASALETTO DI SOPRA	019CR020	3
out	MN-27	A.S.L. MN	VIADANA	MARCARIA	031MN098	3
out	MN-27	A.S.L. MN	VIADANA	MARCARIA	031MN124	3
out	MN-27	A.S.L. MN	VIADANA	MARCARIA	031MN501	2
out	MN-27	A.S.L. MN	VIADANA	MARCARIA SAN GIORGIO DI	031MN503	1
out	PV-01	A.S.L. PV	VIGEVANO	LOMELLINA	136PV102	1
out	PV-01	A.S.L. PV	VIGEVANO	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	136PV103	1



ALLEGATO I b



ALLEGATO XI: Volatili
Domanda di contributo all'indennizzo del costo degli animali/nuova obbligatoriamente abbattuti/distrutte

N° di focolaio	Contatto con il focolaio	Altro	N° di identificazione dell'azienda	Allevatore		Ubicazione dell'impianto	Proprietario degli animali		Data di abbattimento	Abbatimento		Metodo di distruzione		Peso al momento della distruzione	Numero di animali per specie				Importo versato per specie				Altri costi direttamente sostenuti dall'allevatore e (IVA esclusa)	Indennizzo totale (IVA)	Data di pagamento
				Cognome	Nome		Cognome	Nome		Fattoria	Mattatoio	Impianto di trasformazione	Incerimento in loco		Altro (precisare)	galline	pollame	altri	galline	pollame	altri	galline			

ALLEGATO XI: uova
Domanda di contributo ai sensi dell'art. 4

N° di focolaio	Contatto con il focolaio	Altro	N° di identificazione dell'azienda	Allevatore		Ubicazione dell'impianto	Proprietario degli animali		Data di abbattimento	Abbatimento		Metodo di distruzione		Peso al momento della distruzione	Numero di animali per specie				Importo versato per specie				Altri costi direttamente sostenuti dall'allevatore e (IVA esclusa)	Indennizzo totale (IVA)	Data di pagamento
				Cognome	Nome		Cognome	Nome		Fattoria	Mattatoio	Impianto di trasformazione	Incerimento in loco		Altro (precisare)	galline	pollame	altri	galline	pollame	altri	galline			





Allegato X D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia
Informazioni preliminari per la concessione di un contributo finanziario della Comunità (nome della malattia) (anno) Stato membro): costi operativi

Tipo di intervento		Importo (in moneta nazionale)
Trasporto di:		
carcasse		
uova		
latte		
Distribuzione di:		
carcasse		
uova		
latte		
	Distribuzione di alimenti	
	Distribuzione di materiali	
	Pulitura	
	Disinfezione/disinfestazione	
Totale		



